MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD NEW

SWIM NAPOLI (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs.

n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dal CSEN APS.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD/ SSD,

indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di

approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le

eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali

ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni

dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di di promuovere una cultura e un ambiente

inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori,

e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo

l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato

sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché

comunicato al Safeguarding Office del CSEN raggiungibile via mail all'indirizzo

salvaguardi@csen.it, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni nominato direttamento dalla ASD/SSD.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito

associativo;

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di

discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di

genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di

nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni

risultato sportivo.

Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all'attività

sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le

prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il

presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,

della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la

tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dal CSEN APS.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il

confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere

sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la

serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,

soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di

procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che

danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un

tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica

inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di

sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura

sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o

comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente

esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero

telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale,

anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza

contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,

manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in

essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in

condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in

ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o

comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando

un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di

danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza,

dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico,

educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di

professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il

culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un

singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social

network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso

del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio

sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione

ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,

insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto

fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie

infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla

vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un

effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio

economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,

disabilità, età o orientamento sessuale.

STUN NAPORTO

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle

di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social

network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L'ASD/SSD oppure il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e

discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli

sportivi ed in generale di tutti i tesserati.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e

possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici,

verrà selezionato tra i soggetti con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative

e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e

partecipare ai seminari informativi organizzati dal CSEN APS al quale l'ASD/SSD è affiliata.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere,

infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva

per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all'interno della ASD/SSD svolge funzioni di vigilanza

circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di

eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo

svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'ASD/SSD sulle

questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari

per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e

stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle

informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le

informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

STUN NAPORTO

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di

mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla

protezione dei minori.

Uso degli spazi dell'Associazione

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso

all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti

e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione

devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di

rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi

esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'ASD/ NEW SWIM NAPOLI

Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a

utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico

o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni

di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di

soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o,

in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato

sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie

al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se

possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente,

collaboratore, eccetera).

**Trasferte** 

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate

camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui

alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra

l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli

accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto

tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Inclusività

L'Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e

società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia,

convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua,

opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o

sportiva.

L'Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con

altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti

con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per

altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per

l'Associazione/Società loro coetanei.

L'ASD/SSD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di

vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività

dell'associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi,

convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni

limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti

di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla ASD/SSD tramite

comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email <u>SAFE@NEWSWIMNAPOLI.IT</u> La

password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al

Safeguarding Office CSEN per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte

discriminatorie all'indirizzo email salvaguardia@csen.it

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a

conoscenza alle forze dell'ordine.

Source

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;

- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

 reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che

ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione

delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne

costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione

delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da

compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto

preordinata in modo univoco a commettere un reato;

violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione/Società;

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e

diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per

motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico

intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione/Società, nonché del rilievo e gravità

della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili

sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o

dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto

dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa

posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato,

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con

altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre

particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del

Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione/Società.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente

modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e

della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei

minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione

di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che

devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione

dello stesso. Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il

collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di

genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività

sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente

modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti

recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il

richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di

genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività

nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel

presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che

fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso

comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso

fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques,

604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quingues, 609-octies, 609-undecies del

codice penale, ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del

D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui

agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-

bis, 609-ter, 609-guater, 609-guingues, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi

il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di

documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla

documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni,

che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;

ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione,

radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione

"Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Obblighi informativi e altre misure

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile

contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o

in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e l'Affiliata abbia sito

internet).

STUN NAPORTO

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica,

l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati,

nonché collaboratori e volontari. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,

del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e

discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office del CSEN APS

raggiungibile all'indirizzo mail salvaguardia@csen.it. L'Associazione deve dare diffusione

presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei

fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in

ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali

informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli

sportivi. L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente

a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,

con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di

abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la

responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di

safeguarding adottata dal CSEN APS.

Adottato il 20 DICEMBRE 2024